

# Imprese artigiane METALMECCANICHE

CCNL del 16.06.2011 CCRL del 28.07.2016

#### Divisore orario 173 Coefficiente giornaliero 26 Mensilità **13** Orario settimanale 40

# Tabella valida dal 01.09.2016

Liv.	Qualifiche	Retribuzione tabellare	I.R.R.	E.R.R.	Totale		E.R.T.
LIV.	Quannene	01/09/2012	I.N.N.	E.N.N.	Mensile	Orario	E.K.1.
1	Impiegato direttivo*	1692,63	70,75	0,44	1763,82		55,91
2	Impiegato direttivo	1574,93	62,49	0,44	1637,86		50,75
2b	Impiegato tecnico**	1487,12	56,29	0,44	1543,85		47,99
20	Operaio spec.prov.super**	8,59607	0,32538	0,00254		8,92399	0,27740
3	Impiegato di concetto	1429,98	52,16	0,44	1482,58		46,20
3	Operaio specializzato provetto	8,26578	0,30150	0,00254		8,56983	0,26705
4	Impiegato d'ordine	1347,81	46,48	0,44	1394,73		43,55
4	Operaio specializzato	7,79081	0,26867	0,00254		8,06202	0,25173
5	Impiegato d'ordine	1298,12	43,38	0,44	1341,94		42,00
3	Operaio qualificato	7,50358	0,25075	0,00254		7,75688	0,24277
	Impiegato 1° assunzione (dopo 12	1237,88	39,77	0,44	1278,09		40,19
6	mesi passaggio al 5° liv)					7,38780	
	Op. adibito a lavori semplici	7,15538	0,22988	0,00254			0,23231
	(dopo 24 m passa al 5° liv)						

<sup>\*</sup> livello di inquadramento non previsto per i settori autoriparazione ed installazione impianti

<sup>\*\*</sup> livello di inquadramento non previsto per il settore autoriparazione

PERIODO DI PROVA				
Livelli	durata			
6° e 5°	4 settim			
4° 3° 2°bis 2° e 1°	6 settim			
impiegati	3 mesi			

Livello	Importo
1	32,94
2	29,08
2 bis	26,13
3	24,29
4	21,72
5	20,24
6	18,40

SCATTI DI ANZIANITA'\*

6° e 5°	4 settim
4° 3° 2°bis 2° e 1°	6 settim
impiegati	3 mesi

6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni

8 giorni per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 10 anni

10 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni

**IMPIEGATI** 3° 4° 5° 6° 1° 2° e 2°bis Livelli Mesi di preavviso Anni di servizio fino a 5 anni 1 e ½ 1 2 1 e ½ oltre 5 fino a 10 anni oltre 10 anni 2 e ½ 2

PREAVVISO **OPERAI** 

> \* Gli aumenti sono corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda



#### NOTE

**RETRIBUZIONE TABELLARE**: è costituita dai minimi retributivi previsti dal CCNL del 27.02.2008, così come incrementati dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 15.09.2009 e dall'Accordo di rinnovo del 16.06.2011 che ha previsto a decorrere dal primo luglio 2011 il conglobamento di paga base, contingenza ed E.D.R.

*I.R.R.* ed *E.R.R.*: restano in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

*E.A.R.*: Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello devono erogare ai lavoratori l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di importo pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time l'importo è corrisposto in modo proporzionale all'orario di lavoro svolto (divisore orario 173). Per gli apprendisti l'importo deve essere proporzionato alla percentuale di retribuzione.

**E.R.T.**: elemento retributivo transitorio erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri dal 01.09.2016 al 31.07.2017. Per gli assunti con apprendistato professionalizzante verrà erogato un importo pari a 30 euro mensili secondo le medesime regole previste per gli altri lavoratori dipendenti.

Tale elemento è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13ma. Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

La retribuzione per il dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda deve tener conto anche dell'E.R.T. Agli apprendisti è riconosciuta la possibilità di conferire l'importo di E.R.T. alla previdenza complementare.

CONTRIBUZIONE EBAV & SANI.IN.VENETO: si vedano i rispettivi siti online.

La presente tabella di applica ai settori metalmeccanica, installazione impianti ed autoriparazione



### **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

# Disciplina per assunzioni dal 16 giugno 2011 al 14 gennaio 2015

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire:

1° Gruppo (livelli 1°, 2°, 2° bis, 3°): durata **5 anni** 

2° Gruppo (livelli 4° e 5°): durata 5 anni

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. L'E.R.R. spetta in misura intera. Non spetta l'I.R.R.

Crunni	Semestri										
Gruppi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1°	70	70	75	78	80	85	88	92	95	100	
2°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100	

### Disciplina per assunzioni dal 15 gennaio 2015

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata massima è determinata in relazione alla qualifica da conseguire sulla base delle seguenti misure:

OPERAI 1° Gruppo (livelli 1°, 2°, 2° bis, 3°): durata **5 anni** 2° Gruppo (livelli 4° e 5°): durata **5 anni** 

IMPIEGATI

Per gli **impiegati tecnici** la durata massima dell'apprendistato è quella prevista dai rispettivi gruppi Per gli **impiegati amministrativ**i di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di

Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima dell'apprendistato è di 2 anni

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. L'E.R.R. spetta in misura intera. Non spetta l'I.R.R.

Cruppi	Semestri										
Gruppi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100	
2°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100	
Imp. Amm.	70	70	75	80	85	90					
Centralino	70	70	75	80							



## APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ED IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA

#### Normativa di riferimento:

art. 43 Decreto Legislativo n. 81/2015 DGR Regione Veneto n. 1050 del 29 giugno 2016 Accordo Interconfederale Regionale del 1° settembre 2016

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni.

La durata minima dell'apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi, mentre quella massima è direttamente collegata alla qualifica scolastica da conseguire. In ogni caso non può essere superiore a 3 anni (4 anni per diploma prof. quadriennale).

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare relativa al livello di inquadramento al termine del periodo di apprendistato.

PROGRESSIONE RETRIBUZIONE APPRENDISTA*						
Anno di inserimento Apprendista minorenne Apprendista maggiorenne**						
I	51	56				
II	56	61				
III	65	70				
IV	75	80				

<sup>\*</sup> la progressione percentuale della retribuzione è legata alla permanenza in azienda dell'apprendista. Solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi annuali, attestato dall'istituzione formativa, verrà mantenuta la percentuale dell'anno precedente.

Per le ore di *formazione interna* viene riconosciuta al lavoratore una retribuizione oraria pari al 10% di quella dovuta. Per le ore di *formazione esterna* (presso l'istituzione formativa) non è dovuta retribuzione.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avviene secondo le regole indicate dai CCNL/CCRL e non riguarda le ore di formazione (interna ed esterna).

<sup>\*\*</sup> le percentali maggiorate si applicano nel caso di assunzione di apprendista maggiorenne e, comunque, a decorrere dal mese successivo il compimento del 18° anno di età.



### APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

#### Normativa di riferimento:

art. 45 Decreto Legislativo n. 81/2015 DGR Regione Veneto n. 1050 del 29 giugno 2016 Accordo Interconfederale Regionale del 1° settembre 2016

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale o del diploma di maturità professionale. La durata minima dell'apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi, mentre quella massima dipende dal titolo di studio da conseguire (per le durate dei singoli percorsi si veda DGR 1050/2016)

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare relativa al livello di inquadramento al termine del periodo di apprendistato.

PROGRESSIONE RETRIBUZIONE APPRENDISTA*					
Anno di inserimento Percentuale					
I	80				
II	85				
III	90				
anni successivi	92				

<sup>\*</sup> la progressione percentuale della retribuzione è legata alla permanenza in azienda dell'apprendista.

Per le ore di *formazione interna* viene riconosciuta al lavoratore una retribuizione oraria pari al 10% di quella dovuta. Per le ore di *formazione esterna* (presso l'istituzione formativa) non è dovuta retribuzione.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avviene secondo le regole indicate dai CCNL/CCRL e non riguarda le ore di formazione (interna ed esterna).